



Decreto Dirigenziale n. 29 del 04/02/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, AI SENSI DEL D.LGS 03 APRILE 2006, N. 152, ART. 269 COMMA 2, DI UNO STABILIMENTO ESISTENTE DITTA "CALZATURIFICIO PA. MAR. S.A.S. DI ALBORINO GIOVANNI & C.", CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI AVERSA (CE) ALLA VIA CORRIDONI N. 10. ATTIVITA': "CALZATURIFICIO" CON "UTILIZZAZIONE DI MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 KG/G", ASCRIVIBILE TRA QUELLE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272, COMMA 2, DEL D.LGS. 03 APRILE 2006,

IL DIRIGENTE

Premesso che

- a. il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.. recante norme in materia ambientale, attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- b. l'art. 269, comma 1, del suddetto decreto prescrive che "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art. 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione";
- c. il sig. Alborino Giovanni, nato a Santa Maria C.V. (CE) il 11/06/1984, legale rappresentante della ditta "CALZATURIFICIO PA.MAR. s.a.s. di Alborino Giovanni & C" – P. IVA - 01768830612, con Sede legale e operativa nel Comune di Aversa (CE) alla via Corridoni n. 10. ha avanzato istanza di autorizzazione alle continuazione delle emissioni in atmosfera per l'attività di "Calzaturificio" con "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g", - già autorizzata con D.D. n. 1730 del 14/11/2001 e successiva riconferma D.D. n. 10 del 18/01/2005, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- d. allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore il 02/10/2009 prot. n. 0844333, è stata prodotta relazione – a firma di tecnico abilitato – nella quale è dichiarato il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative con utilizzo di 1,9 Kg di prodotti collanti al giorno;

Considerato

- a. che la Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s. m. e i., nella seduta del 01/02/2011, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera trattandosi di attività già esistente, fermo restando che la ditta dovrà provvedere al cambio di destinazione d'uso dei locali dove viene svolta l'attività;

Ritenuto, in conformità alle determinazioni della predetta Conferenza di Servizi, di autorizzare alle emissioni in atmosfera la ditta "CALZATURIFICIO PA.MAR. s.a.s. di Alborino Giovanni & C" – P. IVA – 01768830612 - con stabilimento sito in Aversa (CE) alla via Corridoni n. 10, esercente attività di "Calzaturificio" con "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g;

Visti

- a. il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;
- b. il D. D. n. 154 del 23/03/07 dell'A.G.C. 05;
- c. il D. D. n. 18 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, della dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Dirigente del Settore e su proposta del Responsabile del procedimento e fatti salvi, comunque, tutti i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali per l'esercizio dell'attività,

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato di,

- 1. autorizzare** ditta "CALZATURIFICIO PA.MAR. s.a.s. di Alborino Giovanni & C" – P. IVA – 01768830612 - con stabilimento sito in Aversa (CE) alla via Corridoni n. 10, esercente attività di "Calzaturificio" con "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g", già autorizzata con D.D. n. 1730 del 14/11/2001 e successiva riconferma

D.D. n. 10 del 18/01/2005 - alla continuazione delle emissioni in atmosfera - ai sensi dell'art. 269 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. – così come di seguito specificate:

PUNTO DI EMISSIONE	PROVENIENZA	INQUINANTI	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E1	Incollaggio	C.O.V.	Cappe aspiranti con Filtri a carboni attivi, a sacchi e a nido d'ape

2. obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei valori su indicati di cui alla relazione allegata all'istanza e comunque nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte, dovranno essere effettuate con cadenza triennale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Caserta, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;
- 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 2.6. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. LGS n. 152/06;
- 2.7. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.7.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.7.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.

3. precisare che:

- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrenti dal presente atto e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

4. Demandare all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite.

5. Stabilire che:

- 5.1. gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154 del 23/03/07 dell'A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata.
- 5.2. gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..;

6. Notificare il presente provvedimento alla ditta "CALZATURIFICIO PA.MAR. s.a.s. di Alborino Giovanni & C".

7. Inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Aversa (CE), alla Provincia di Caserta, all'Asl Caserta Ce/2 - Dipartimento di Prevenzione di Santa Maria Capua Vetere e all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta.

8. Inoltare copia del presente atto all'A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento,

Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, documentazione ed informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

d.ssa Maria Flora Fragassi